

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2013
299/2013/R/EEL

INTERVENTI URGENTI IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
INSORGENTI DA RETTIFICHE DI SETTLEMENT E CONGUAGLIO DI LOAD PROFILING

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 luglio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 20, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 13 febbraio 2007, n. 11/07 (di seguito: Testo integrato di *unbundling* o TIU);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la comunicazione di Acea Distribuzione S.p.A (di seguito: Acea Distribuzione) del 23 maggio 2012, prot. Autorità 016507 del 31 maggio 2012 (di seguito: comunicazione 23 maggio 2012);
- la comunicazione di Acea Distribuzione del 25 giugno 2013, prot. Autorità 023160 (di seguito: comunicazione 25 giugno 2013);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 2 luglio 2013, prot. Autorità 0023816 del 3 luglio 2013 (di seguito: comunicazione 2 luglio 2013);

CONSIDERATO CHE:

- con il TIS, l'Autorità ha attribuito a Terna la responsabilità dell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (di seguito: aggregazione delle misure), stabilendo altresì che, ai fini della predetta attività, Terna si avvalga dell'opera delle imprese distributrici;
- con riferimento ai punti orari la suddetta attività di aggregazione prevede, tra l'altro, che:

- a) in ciascun mese ciascuna impresa distributrice di riferimento invii a Terna le curve orarie di prelievo relative a ciascun utente del dispacciamento, riferite a tutti i punti localizzati nella propria area di riferimento;
- b) entro il 20 novembre di ciascun anno (per la sessione SEM1) ed entro il 20 maggio di ciascun anno (per la sessione SEM2), ciascuna impresa distributrice di riferimento invii a Terna le curve orarie rettificate, utilizzando a tal fine i dati inviati dalle imprese distributrici ad essa sottese;
- L'attività di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale (*load profiling*) per i punti di prelievo non trattati su base oraria prevede:
 - a) la determinazione dell'energia attribuita mensilmente in modo convenzionale a ciascun utente del dispacciamento;
 - b) un'attività di conguaglio annuale per la quale ciascuna impresa distributrice di riferimento deve determinare entro il 20 maggio di ogni anno l'energia prelevata mensilmente e in ciascuna fascia oraria da tutti gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento;
- la disciplina stabilita dal TIS prevede, inoltre, che:
 - gli scostamenti tra l'energia prelevata ai fini del dispacciamento e l'energia assoggettata al trasporto siano corretti con il trattamento delle rettifiche di *settlement* per i punti di prelievo trattati su base oraria e con il conguaglio *load profiling* per i punti di prelievo non trattati su base orarie;
 - la liquidazione delle suddette partite economiche con riferimento a ciascun anno avvenga entro il 31 luglio dell'anno successivo, nell'ambito della sessione di conguaglio SEM2.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIS prevede che, in ciascun anno solare, Terna determini le partite economiche:
 - a) di conguaglio di *load profiling*, a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare, ai sensi dell'articolo 27;
 - b) insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al medesimo anno, a seguito di rettifiche ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria, ai sensi dell'articolo 55;
- con riferimento alla lettera a), del precedente alinea, il comma 27.3, del TIS prevede che Terna subordini la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico in ciascuna area di riferimento alla verifica che il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento determinata ai sensi del comma 28.2, del medesimo TIS e l'energia elettrica assoggettata al trasporto nella medesima area sia minore del 2% della maggiore delle due;
- con riferimento alla lettera b), del precedente alinea, il comma 55.2, del TIS prevede che Terna subordini la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico e relative a ciascun mese dell'anno

precedente e a ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e a tutti i periodi rilevanti di competenza del medesimo mese, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*, ivi incluse le rettifiche trattate nella sessione SEM1, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto sia minore dello 0,5% della maggiore delle due;

- il TIS prevede che qualora le suddette soglie di tolleranza, di cui ai commi 27.3 e 55.2, del medesimo TIS non siano rispettate per un utente del dispacciamento in una data area, la liquidazione delle partite economiche di conguaglio di *load profiling* e di *settlement* relative al medesimo utente e alla medesima area siano sospese fino al completamento da parte di Terna e dell'impresa distributrice di riferimento interessata delle opportune attività di riconciliazione dei dati di dispacciamento e di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIS prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente, paghi a Terna se positivo, ovvero riceva da Terna se negativo, il corrispettivo di cui al comma 29.1 (di conguaglio di *load profiling*), pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo localizzati nell'area considerata;
- ai sensi dell'articolo 44, della deliberazione 111/06 è previsto che ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*) Terna consideri, tra l'altro, il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di cui all'Articolo 59, del TIS, ripartito su due trimestri successivi;
- dalla comunicazione di Terna del 2 luglio 2013 emerge che:
 - a) la sospensione dei pagamenti insorgenti dalle rettifiche di *settlement* dovuta all'applicazione della soglia di tolleranza, di cui ai commi 27.3 e 55.2, del TIS determina un ammontare di energia elettrica non fatturabile, rispettivamente, pari di 257 GWh con riferimento al *load profiling* e pari di 38 GWh con riferimento alle misure orarie;
 - b) che i suddetti scostamenti sono da attribuirsi principalmente ai dati di misura comunicati da Acea Distribuzione ai fini delle suddette sessioni di conguaglio e, in particolare, risultano pari al 97% dell'energia elettrica non fatturabile con riferimento al conguaglio di *load profiling* e al 98% dell'energia elettrica non fatturabile con riferimento alle rettifiche di *settlement*;
- la sospensione della liquidazione delle partite economiche di conguaglio di *load profiling* e di *settlement* per mancato rispetto delle soglie di tolleranza, di cui ai commi 27.3 e 55.2, del TIS determinerebbe, rispettivamente, pertanto:
 - a) partite economiche non liquidabili per gli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico, pari a circa 25 milioni di euro, unitamente

all'inversione della posizione economica dell'Acquirente Unico verso Terna, in relazione al conguaglio di *load profiling*;

- b) un saldo tra proventi e oneri maturati in relazione alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* pari a circa 3,8 milioni di euro con un conseguente impatto sull'*uplift*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalle comunicazioni del 23 maggio 2012 e del 25 giugno 2013 di Acea Distribuzione si evince un problema strutturale al processo di fatturazione per un numero ingente di punti di prelievo, dovuto a difficoltà tecnico gestionali per il cambio dei sistemi informatico-aziendali in ottemperanza all'*unbundling* funzionale, nonché a difetti funzionali emersi nei medesimi sistemi;
- le suddette difficoltà hanno determinato, in base a quanto si rileva dalla comunicazione 2 luglio 2013 di Terna, un incremento degli scostamenti tra l'energia prelevata ai fini del dispacciamento e l'energia assoggettata al trasporto pari a 37,5 GWh con riferimento alle rettifiche di *settlement* e 250 GWh con riferimento al conguaglio di *load profiling*, costituenti parte rilevante degli scostamenti di sistema sopra evidenziati.

RITENUTO NECESSARIO:

- limitare, nell'immediato, gli effetti economici derivanti dagli scostamenti sopra descritti;
- a tal fine, sospendere, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento nell'area di Acea Distribuzione, le previsioni di cui 27.3 e 55.2, del TIS

DELIBERA

1. di sospendere le previsioni di cui ai commi 27.3 e 55.2, del TIS, con riferimento alla liquidazione delle partite economiche di competenza di ciascun utente del dispacciamento con punti di prelievo nell'area di Acea Distribuzione;
2. di notificare a Terna il presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni